



Comune di Offlaga

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA URBANA

INDICE

Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni e ordinanze
- Art. 4 - Vigilanza

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

- Art. 5 - Comportamenti vietati
- Art. 6 - Altre attività vietate
- Art. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 8 - Rifiuti
- Art. 9 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 10 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili
- Art. 11 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri
- Art. 12 - Obblighi in caso di nevicate
- Art. 13 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Art. 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale
- Art. 16 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze
- Art. 17 - Insestimenti di roulotte, camper, tende o simili

Disposizioni Particolari di salvaguardia del verde

- Art. 18 - Divieti
- Art. 19 - Attività consentite in parchi pubblici
- Art. 20 - Disposizioni sul verde privato

Occupazione di aree e spazi pubblici

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie
- Art. 23 - Occupazioni spettacoli viaggianti
- Art. 24 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni agli edifici
- Art. 25 - Occupazioni con elementi d'arredo
- Art. 26 - Occupazioni varie del soprassuolo, sottosuolo – divieti

Disposizioni particolari per attività commerciali o simili

- Art. 27 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione
- Art. 28 - Occupazione per esposizione merci
- Art. 29 - Occupazione per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante
- Art. 30 - Orario attività aperte al pubblico

Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 31 - Disposizioni generali
- Art. 32 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 33 - Circoli privati
- Art. 34 - Abitazioni private
- Art. 35 - Strumenti musicali
- Art. 36 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 37 - Lavoro notturno
- Art. 38 - Pubblicità fonica

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Art. 39 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali
- Art. 40 - Regole per la detenzione dei cani
- Art. 41 - Mantenimento dei cani
- Art. 42 - Regole per la detenzione dei gatti
- Art. 43 - Animali randagi
- Art. 44 - Esposizione di animali
- Art. 45 - Spettacoli vietati
- Art. 46 - Pratiche vietate
- Art. 47 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Utilizzo dell'acqua potabile

- Art.48 - Utilizzo dell'acqua

-

Norme finali

- Art. 49 - Sanzioni

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del Paese, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - Quietè pubblica e privata;
 - Protezione degli animali;
 - Esercizi pubblici.
2. Esso assorbe ed integra tutte le ordinanze e completa i regolamenti emessi fino alla data di approvazione dello stesso.

ART. 3 Autorizzazioni, concessioni ordinanze

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dal Sindaco e dai dirigenti responsabili dei settori individuati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
 - *Soggetto richiedente* – cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente, se persona fisica. Quando la istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui sopra, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero del codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.
 - *Oggetto della richiesta* – deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.
 - *Motivo della richiesta* – precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

ART. 4 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale.
2. E', altresì attribuita tale competenza al personale, di altri specifici settori del Comune o di Enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione dalla Giunta Comunale.
3. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge:

- assumere informazioni;
- procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora;
- a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra rilevazione dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 5 Comportamenti Vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune, è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonché legare o incatenare cose ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato;
 - h) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - i) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - j) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - k) assumere comportamenti o indossare abbigliamento che manifestino l'intenzione di adescare clienti ed esercitare la prostituzione;
 - l) sostare, anche per breve tempo, sulle vie pubbliche o vicinali o consorziali, su aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio per contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali;
 - m) sedersi, se reca intralcio, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio
 - o) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

- p) ostruire, creare intralci all'interno degli alvei o sulle rive o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi altro luogo pubblico o nei contenitori dei rifiuti;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

ART. 6 Altre Attività Vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi ad esse, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro il pericolo di caduta;
 - d) procedere alla annaffiatura dei vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato di proprietà altrui;
 - e) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte e portare tali oggetti in luoghi pubblici;
 - g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART. 7 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le rogge, corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini e le relative sponde.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano, motivi igienico sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con le spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti per la raccolta, è vietata.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ART. 8 – Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi sacchetti o contenitori a cura del produttore che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti chiusi, al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.
3. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare qualsiasi rifiuto, sacchi, cartoni, borse o quant'altro che ne impediscano la corretta chiusura, né depositarli all'esterno dei contenitori stessi. E' vietato conferire rifiuti non differenziandoli.
4. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quello per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, né abbandonati sui marciapiedi o sulla sede stradale. Il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati all'isola ecologica o in punti particolari del territorio del Comune.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade pubbliche o private.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la dispersione e la caduta.

ART. 9 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono, inoltre, conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza trova applicazione l'articolo 7, comma 3°, del presente regolamento.

ART. 10 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali Caffè, Bar, Alberghi, Trattorie, Ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento per la gestione dei rifiuti.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni, da parte del soggetto che ha emesso l'autorizzazione.

ART. 11 – Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune e la spesa sarà addebitata ai responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali e alla pulizia del suolo, dandone comunicazione immediata all'Ufficio di Polizia Municipale. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni del comma precedente.

ART. 12 – Obblighi in caso di nevicate.

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata adottando ogni possibile cautela.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.
7. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm, i conduttori delle automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare una sistemazione temporanea per le automobili fuori dalla carreggiata, i conduttori devono, quanto meno, rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento dell'intervento di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

ART. 13 – Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono gli animali hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 terzo comma.
3. Nel caso in cui venga lordata la superficie stradale a seguito del transito di macchine operatrici o mezzi agricoli, le persone che conducono tali veicoli debbono immediatamente provvedere alla relativa pulizia.
4. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, e che siano identificabili da tatuaggi o medagliette, devono essere rimosse tempestivamente dal proprietario dell'animale, che a sue spese cura la raccolta e lo smaltimento attraverso apposite ditte autorizzate, seguendo le indicazioni dell'autorità sanitaria competente (Ufficio di medicina veterinaria A.S.L. di Brescia).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA AMBIENTALE AMBIENTALE

ART. 14 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze e comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come stabilito dal regolamento edilizio.

ART. 15 – Attività interdette in zone d'interesse ambientale

1. Il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, non è consentito nelle aree indicate nell'apposito regolamento.

ART. 16 – Addobbi ad arredo di edifici, strade piazze

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico – estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 17 – Insediamenti di roulotte, camper tende o simili

1. E' vietata su tutto il territorio Comunale qualsiasi forma di insediamento, sotto forma di accampamento o campeggio fuori dalle aree specificamente destinate o temporaneamente autorizzate. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 18 – Attività consentite nei parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, può essere concessa, ove le condizioni oggettive lo consentano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi.
2. L'autorizzazione di cui sopra compete al responsabile dell'area tecnica, previa individuazione da parte della Giunta Comunale, dei siti all'interno dei parchi che consentano lo svolgimento di tale attività.
3. Le attività autorizzate non possono avere inizio prima delle ore 9.00 e terminare oltre le ore 22.00, fatte salve le autorizzazioni in deroga.

ART. 19 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - Danneggiare la vegetazione;
 - Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - Calpestare le aiuole;
 - Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita indicazione;
 - Accedervi con cani se non con la museruola e tenuti al guinzaglio e consentire che gli stessi sporchino.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore.
3. La Giunta Comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

ART. 20 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La condizione vale anche per il verde condominiale.

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 21 – Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti, è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
2. Analogamente si provvede per le aree private sulle quali risulta costituita una servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per canali, rivi e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli del presente regolamento, le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento di per l'applicazione del relativo canone,.
4. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

ART 22 – Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che, comunque, comportino occupazione di area o spazio pubblico o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione, previa presentazione dell'istanza di cui all'art. 3.
2. Quanto sopra non riguarda:
 - Le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - Le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
 - Le manifestazioni di durata giornaliera e di natura strettamente locale, che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

ART. 23 – Occupazione con spettacoli viaggianti.

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo dietro autorizzazione, nei luoghi all'uopo individuati.
2. In caso di esercizio abusivo di detti spettacoli, il conduttore sarà allontanato dai luoghi ove esercita l'attività e sarà tenuto al ripristino degli stessi nelle condizioni nelle quali essi si trovavano precedentemente. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 comma 3° del presente regolamento.

ART. 24 – Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni agli edifici.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART. 25 – Occupazioni con elementi di arredo.

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti alla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale e che i titolari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

ART. 26 – Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata da apposito regolamento.
2. L'apposito regolamento, disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
4. E' vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 25, primo comma.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E SIMILI

ART. 27 – Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili, a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché la modalità della loro collocazione e lo spazio occupato.

ART. 28 – Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via, può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede, rialzato o a raso, ovvero la zona riservata al transito pedonale, sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre 1/3 della larghezza del marciapiede. La presente prescrizione non trova applicazione se non c'è marciapiede o manchi la zona riservata al transito pedonale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Nelle occupazioni autorizzate, le strutture devono essere adeguatamente segnalate anche nelle ore notturne.
4. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 29 – Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:
 - Le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal dirigente responsabile del settore competente in materia di verde pubblico ed arredo urbano e devono essere sempre correttamente mantenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte. L'approvazione ha validità per un quinquennio e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato.
 - Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori delle struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.
 - E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio, per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.
 - E' vietato altresì:
 - esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 31 – Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della legge 26.10.1995, n° 447, e successivi provvedimenti attuativi, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.

ART. 32 – Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno, tra le ore 23 e le ore 8. Trova applicazione anche il terzo comma dell'art. 38.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. I titolari di licenze rilasciate per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono attenersi a tutte le prescrizioni contenute nelle stesse che sono volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, al rispetto dell'orario e alla modalità di svolgimento dello spettacolo.
4. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3°, della legge 26.10.1995, n° 447, in tema di attività di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 33 – Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 35, primo e secondo comma, del presente regolamento.

ART. 34 – Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due comma seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni molesti non possono essere in funzione dalle ore 22 alle 8.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la produzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le 12 e le 15, e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 35 – Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele necessarie, al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è, comunque, consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è utilizzato.

Art. 36 – Dispositivi antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito descritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in nessun caso superare i dieci minuti primi.

ART. 37 – Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 8.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

ART. 38 – Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica è soggetta ad autorizzazione sull'intero territorio del Comune e, comunque, non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n° 130.

3. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti sopra esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.
4. La pubblicità fonica non è consentita nell'area di rispetto cimiteriale, in prossimità di scuole, case di riposo (in un raggio di 100 mt dagli ingressi).
5. La pubblicità fonica è consentita, fuori dai casi previsti dal comma precedente, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16,30 alle ore 18.00.

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 39 – Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia di igienico-sanitaria, non c'è limitazione numerica nella detenzione degli animali domestici o da cortile per singolo proprietario.
2. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di igiene.
3. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
4. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
5. Il proprietario, o il custode, deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro o permanentemente alla luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a tre volte la lunghezza del soggetto più grande della stessa.
6. E' vietato abbandonare animali.

ART. 40 –Regole per la detenzione dei cani.

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto di grossa taglia, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
3. I cani attaccati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.

6. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione, che possano causare all'animale stress o sofferenza fisica.
7. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi di scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

ART. 41 – Mantenimento dei cani.

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono essere sempre condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e anche muniti di museruola nei casi previsti dalle norme di legge. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri, fatte salve diverse disposizioni a livello nazionale.
2. I cani possono essere lasciati liberi, solo se dotati di museruola e purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate o in zone lontane dai centri abitati e dalle case sparse. Dei danni che i cani eventualmente provocano ai beni pubblici e al verde pubblico, ne rispondono i proprietari.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto del successivo quarto comma, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danni alle persone. Il cane, se libero e senza museruola, deve essere custodito sempre all'interno dei cortili chiusi e non liberamente accessibili ai terzi.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti urbani.
5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, devono, comunque, evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio e con la museruola, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate destinate ai giochi.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate, con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
8. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
9. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954, n° 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

ART. 42 – Regole per la detenzione dei gatti.

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq. per ogni altro animale custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza o che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

ART. 43 – Animali randagi, selvatici ed esotici.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme generali, dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991, n° 281, è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di affidamento agli enti ed alle associazioni protezionistiche riconosciuti.

Art. 44 – Esposizione di animali.

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b. gli animali esposti devono poter disporre di acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti; il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente per le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
 - c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

ART. 45 – Spettacoli vietati.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge del 22 novembre 1993, n° 473, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietate le rappresentazioni che comportino combattimenti tra animali.

ART. 46 – Pratiche vietate.

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla salute;
 - somministrare cibo o bevande a volatili in libertà su aree pubbliche;
 - tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ed ad eccezione di uccelli e roditori;

- addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) e che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie;
- ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani delle auto;
- trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art. 47 – Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali su mezzi pubblici è vietato, tranne nei casi in cui questi accompagnino un non vedente.

Art. 48 – Uso dell'acqua potabile.

1. Al fine di prevenire la carenza e lo spreco di risorse idriche è fatto divieto alla cittadinanza nei periodi indicati con ordinanza sindacale, di fare uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e innaffiamento dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni.

NORME FINALI

ART. 49 – Sanzioni.

1. L'importo delle sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, è determinato in misura fissa o tra un minimo ed un massimo. In quest'ultimo caso vigono i principi di proporzionalità e di recidiva nell'illecito amministrativo, ai fini della concreta determinazione della sanzione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare.
2. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la tabella allegata al presente regolamento.

1 lett. a	Articolo 5	100,00
1 lett. b	Articolo 5	100,00
1 lett. c	Articolo 5	100,00
1 lett. d	Articolo 5	25,00
1 lett. e	Articolo 5	100,00
1 lett. f	Articolo 5	25,00
1 lett. g	Articolo 5	25,00
1 lett. h	Articolo 5	50,00
1 lett. i	Articolo 5	100,00
1 lett. j	Articolo 5	25,00
1 lett. k	Articolo 5	100,00
1 lett. l	Articolo 5	500,00
1 lett. m	Articolo 5	50,00
1 lett. n	Articolo 5	25,00
1 lett. o	Articolo 5	100,00
1 lett. p	Articolo 5	100,00
1 lett. q	Articolo 5	50,00
1 lett. r	Articolo 5	100,00
1 lett. s	Articolo 5	25,00
1 lett. a	Articolo 6	50,00
1 lett. b	Articolo 6	50,00
1 lett. c	Articolo 6	50,00
1 lett. d	Articolo 6	25,00
1 lett. e	Articolo 6	25,00
1 lett. f	Articolo 6	100,00
1 lett. g	Articolo 6	50,00

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 7	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 7	2	Da 50,00 a 250,00
Articolo 7	4	Da 25,00 a 100,00
Articolo 7	5	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 8	2	Da 25,00 a 100,00
Articolo 8	3	Da 25,00 a 100,00
Articolo 8	4	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	5	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	6	Da 200 a 600,00

Articolo 8	7	Da 200 a 600,00
Articolo 8	8	Da 200,00 a 600,00
Articolo 9	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 9	2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 10	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 10	2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 10	3	Da 100,00 a 500,00
Articolo 12	1,2,3,4,5,6,7	Da 50,00 a 250,00
Articolo 13	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 13	2,3,4	Da 50,00 a 200,00
Articolo 14	1	Da 200 a 600,00
ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 17	1	Da 150,00 a 300,00
Articolo 18	1	Da 50,00 a 250,00
Articolo 19	1 e 2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 20	2,3	Da 100,00 a 500,00
Articolo 20	4	Da 50,00 a 250,00
Articolo 21	1,2,3,4,5	Da 200,00 a 600,00
Articolo 23	1	Da 200,00 a 600,00
Articolo 24	1,2,3	Da 200,00 a 600,00
Articolo 26	1,2,3	Da 100,00 a 500,00
Articolo 27	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 28	1,2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 29	2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 31	1,2	Da 300,00 a 900,00
Articolo 32	1,2,3,4	Da 300,00 a 900,00
Articolo 34	1,2	Da 100,00 a 500,00
Articolo 34	3 se privato	Da 100,00 a 500,00
Articolo 34	3 se esercizio pubblico	Da 300,00 a 900,00
Articolo 34	4	Da 300,00 a 900,00
Articolo 35	1	Da 100,00 a 500,00
Articolo 36	1,2	Da 200,00 a 600,00
Articolo 37	1	Da 300,00 a 900,00
ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 38	1,2,3,4,5	Da 100,00 a 500,00
Articolo 39	1,2,3,4,5	Da 200,00 a 600,00
Articolo 40	1,2,3,4,5,6,7	Da 200,00 a 600,00
Articolo 41	1,2,3	Da 100,00 a 500,00
Articolo 41	4,5,6,7,8	Da 25,00 a 100,00
Articolo 42	3	Da 25,00 a 100,00
Articolo 43	1	Da 300,00 a 900,00
Articolo 44	1 lett. a,b,c	Da 300,00 a 900,00
Articolo 45	1,2	Da 500,00 a 1500,00
Articolo 46	1	Da 300,00 a 900,00
Articolo 47	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 48	1	Da 25,00 a 100,00